



# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 53 in data 19/12/2011

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 5 in data 25/02/2014  
N. 19 in data 25/03/2014  
N. 72 in data 26/11/2014

## **INDICE**

Articolo 1	Principi generali
Articolo 2	Istituzione e presupposto impositivo
Articolo 3	Finalità dell'imposta
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5	Misura dell'imposta
Articolo 6	Esenzioni
Articolo 7	Versamento dell'imposta
Articolo 8	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Articolo 9	Accertamenti
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Riscossione coattiva
Articolo 12	Rimborsi
Articolo 13	Contenzioso
Articolo 14	Disposizioni finali
Articolo 15	Entrata in vigore
Articolo 16	Norma transitoria

## Articolo 1 Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Cernobbio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.

## Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio di Cernobbio.
3. L'imposta si applica nel territorio comunale dal 1 aprile al 31 ottobre compresi di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2012.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- affittacamere, agriturismi, alloggi vacanze, bed and breakfast, campeggi, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, residenze turistico-alberghiere e alberghi, villaggi turistici.

## Articolo 3 Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cernobbio, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Sulla destinazione dell'imposta riscossa, l'Amministrazione comunale acquisisce annualmente il parere consultivo del rappresentante delle strutture ricettive di Cernobbio, nominato dalle associazioni di categoria più rappresentative.

## Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Cernobbio.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## Articolo 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione di giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio. La deliberazione può prevedere inoltre che una quota percentuale del totale riscosso ogni anno sia destinata al finanziamento di progetti di comunicazione e promozione turistica coordinata a livello sovracomunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in proporzione al prezzo e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita

dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

3. In sede di prima applicazione l'imposta è determinata come segue:

Strutture Extra-alberghiere	Alberghi 1 e 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso
Euro 0,50 (zero virgola cinquanta)	Euro 1,00 (uno)	Euro 1,50 (uno virgola cinquanta)	Euro 2,00 (due)	Euro 3,00 (tre)

4. Nell'ambito del periodo di applicazione le tariffe possono essere differenziate per mese o stagionalità.<sup>1</sup>

#### Articolo 6 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Cernobbio;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- h) gli ospiti del Comune di Cernobbio in riferimento agli eventi organizzati dal Comune stesso e gli ospiti delle strutture ricettive per scopi promozionali<sup>2</sup>;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- j) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori/guide turistiche di comitive di gite/viaggi organizzati<sup>3</sup>;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. d) e e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento alle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. L'esenzione di cui al precedente comma lett. h) è subordinata al rilascio di un'attestazione a firma del sindaco.

3. L'imposta non si applica dall'8° giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi, senza interruzioni, in tutte le strutture ricettive<sup>4</sup>.

3 bis. Per coloro che pernottano presso la medesima struttura ricettiva per motivi di lavoro, inerenti opere pubbliche o interventi di pubblica utilità, attestati con dichiarazione scritta del proprio datore, l'imposta si applica per i soli primi 7 giorni di soggiorno al mese, anche se non consecutivi<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Articolo inserito con D.C.C. n. 72 del 26/11/2014

<sup>2</sup> Comma modificato con D.C.C. n. 72 del 26/11/2014

<sup>3</sup> Comma modificato con D.C.C. n. 72 del 26/11/2014

<sup>4</sup> Comma modificato con D.C.C. n. 5 del 25/02/2014

<sup>5</sup> Comma inserito con D.C.C. n. 72 del 26/11/2014

## Articolo 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno corrispondono al gestore della struttura ricettiva l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Cernobbio. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Cernobbio delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici<sup>6</sup> del mese successivo con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
  - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

## Articolo 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:
  - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento;
  - il relativo periodo di permanenza;
  - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
  - l'imposta dovuta;
  - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7;
  - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

## Articolo 9 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n. 296,.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

---

<sup>6</sup> Comma modificato con D.C.C. n. 5 del 25/02/2014

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### Articolo 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

#### Articolo 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

#### Articolo 12 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

#### Articolo 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche.

#### Articolo 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012

Articolo 16  
Norma transitoria

1. In via transitoria, per il solo anno 2014, non si applica la modifica dell'art. 6 comma 3 approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 25/02/2014 ai soli contratti confermati prima del 25/02/2014, a condizione che venga fornita all'ufficio ragioneria inequivocabile dimostrazione<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Articolo inserito con D.C.C. n. 19 del 25/03/2014